



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 DEL 14/11/2025

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027 QUALE SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - MODIFICA PIAO 2025-2027 APPROVATO CON DGC N. n. 26 DEL 28.3.2025

L'anno duemilaventicinque, addì quattordici, del mese di novembre, alle ore 13:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza (ai sensi del Regolamento approvato con D.G.C. 70/2022) la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
PECCHIO MONICA	SINDACA	X	
GIRAUDO EMANUEL	VICE SINDACO	X (in videoconferenza)	
BORDINO STEFANO	ASSESSORE	X (in videoconferenza)	
BORLETTO SELENE	ASSESSORE	X (in videoconferenza)	
MALANO CHRISTIAN	ASSESSORE	X (in videoconferenza)	
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GRIOTTO dott.ssa Laura

La Sig.ra PECCHIO MONICA nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 14/11/2025

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE 2025-2027 QUALE SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - MODIFICA PIAO 2025-2027 APPROVATO CON DGC N. n. 26 DEL 28.3.2025

La Giunta Comunale

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...).»;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Visti:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

Visto inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

VISTI e RICHIAMATI

- il DUPS 2025-2027 approvato con DCC n. 46 in data 20.12.2024

- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28.3.2025 con particolare riferimento alla sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Vista in questo senso la circolare attuativa del 13 maggio 2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.226 del 11-9-2020, con la quale vengono fornite indicazioni per l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati dal competente ufficio finanziario secondo la nuova disciplina, aggiornato il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 20,51% e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto "i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Rilevato pertanto che il Comune di Scalenghe dispone di un margine di potenziale maggiore spesa (rispetto alle spese di personale risultante dal Rendiconto 2018) pari a € 159.769,72 fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, pari al 27,2% per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Scalenghe (lettera d) – 3.000-4.999 abitanti) (vedi conteggi come da prospetto allegato A);

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 443.811,45 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio di riferimento 2025-2027 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione – ora inseriti nell'apposita sezione del PIAO;
- 3) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 4) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- 5) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011- 2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 6) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dal termine previsto e la loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113), il rispetto di tale vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento, l'effettuazione delle assunzioni;
- 7) si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

Preso atto che, in relazione ai suddetti vincoli:

- 1) il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 è stato inserito nel PIAO 2025-2027 approvato con DGC. n. 26 del 28.3.2025 quale parte integrante dell'apposita sezione;
- 2) il Piano della Performance 2025-2027 è stato inserito nell'apposita sezione del PIAO approvato con deliberazione DGC. n. 26 DEL 28.3.2025;
- 3) con le sopracitate deliberazioni è stata altresì verificata l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 4) il Piano Triennale delle Azioni Positive è stato inserito nell'apposita sezione del PIAO approvato con deliberazione DGC. n. 5 del 11/01/2024 e aggiornato con deliberazione n. 43 del 30/04/2024;
- 5), l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296) risulta rispettato, sia sulla base delle risultanze del rendiconto 2024 e sul bilancio di previsione 2025-2027, come certificato dall'organo di Revisione e meglio indicato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 6) l'Ente:
 - ✓ ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2025-2027 entro il termine normativo e ha effettuato la dovuta trasmissione al sistema BDAP entro i termini normativamente definiti e risulta regolarmente acquisito dal Sistema come da documentazione in atti;
 - ✓ ha approvato il rendiconto 2024 e sono stati rispettati i termini normativamente definiti per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e regolarmente acquisiti, come da documentazione in atti;
- 7) in base ai parametri definenti lo stato di deficitarietà strutturale l'Ente non risulta ente deficitario;

Considerato che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Preso atto che l'ufficio finanziario ha provveduto all'aggiornamento dei conteggi di verifica della capacità assunzionali dell'ente alle risultanze del Rendiconto 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.4.2025;

Dato atto che in attuazione della Programmazione del Fabbisogno di Personale inserita nel PIAO 2024-2026, aggiornato con DGC n. 113 del 22.11.2024, a seguito di concorso congiunto espletato con il Comune di Airasca, in data 15.4.2025 si è proceduto alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario Area Finanziaria e Tributi Area Funzionari ed EQ CCNL Funzioni Locali;

Dato atto che ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 165/2001 è possibile programmare progressioni verticali cd. ordinarie nel limite del 50% delle assunzioni per la medesima Area programmate nel triennio di riferimento e che pertanto è possibile programmare una procedura selettiva per n. 1 Funzionario Area Amministrativa a tempo pieno ed indeterminato Area Funzionari ed EQ CCNL Funzioni Locali;

Dato atto altresì che si rende necessario, a seguito di cessazione dal servizio in data 14.9.2025 di n. 1 Istruttore Amministrativo Area Istruttori CCNL Funzioni Locali, avente diritto alla conservazione del posto per n. 6 mesi ai sensi dell'art 25 del CCNL del 16 novembre 2022, programmare nell'anno 2026 l'assunzione di un altro dipendente con il medesimo profilo professionale;

Ritenuto pertanto di aggiornare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027 approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Scalenghe secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato B), prevedendo, in aggiornamento alla programmazione già inserita nel PIAO 2025-2027, le seguenti assunzioni:

- *nell'anno 2025, n. 1 Funzionario Amministrativo Area Funzionari CCNL Funzioni Locali 2019-2021, a tempo pieno ed indeterminato, mediante progressione verticale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, mediante procedura selettiva riservata al personale dell'ente (si dà atto che la riserva pari al 50% delle assunzioni programmate nella medesima Area dei Funzionari ed EQ è coperta da assunzione effettuata a seguito di concorso nell'anno 2025 come riportato in premessa narrativa);*
- *nell'anno 2026, n. 1 Istruttore Amministrativo Area Istruttori CCNL Funzioni Locali 2019-2021, a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art 30 D.Lgs. 165/2001 o in subordine scorrimento di graduatoria approvata da altri enti oppure concorso pubblico, anche congiuntamente ad altri enti del territorio;*

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, con le deroghe previste dall'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data 13/11/2025 ns. prot. n. 0010096;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili di Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese, dagli assessori presenti e votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa;

- 1) di prendere atto:
 - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,51%;
 - che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento della soglia massima prevista dalla Tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la fascia demografica di appartenenza del Comune di Scalenghe, è pari per l’anno 2025 a € 159.769,72;
- 2) di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2025-2027 prevedendo la copertura dei posti di organico come riportato nella premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata;
- 3) di dare atto che la presente Deliberazione costituisce modifica alla sotto-sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del P.I.A.O. 2025-2027, approvato con deliberazione DGC. n. 26 del 28.3.2025 fermo restando il restante contenuto di tale documento di programmazione;
- 4) di approvare la dotazione organica dell’Ente aggiornata al 1.10.2025, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato B);
- 5) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall’art. 4 e 5 del citato DPCM 17 marzo 2020;
- 6) di dare atto che le assunzioni previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- 7) di autorizzare per il triennio 2025/2027 le eventuali assunzioni a tempo determinato (ovvero forme di reclutamento temporaneo quali il ricorso a “scavalchi di eccedenza” ex art. 1 comma 557 L. 311/2004) che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- 8) di autorizzare le assunzioni a tempo determinato che si rendano necessarie per l’attuazione del PNRR, a valere e nei limiti dei fondi assegnati al Comune di Scalenghe ai sensi del comma 5 dell’articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, finalizzate alle assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR, dando atto che ai sensi della medesima norma tali assunzioni non rilevano ai fini dei limiti di spesa di personale;
- 9) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- 10) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009);
- 12) di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Le Pubblicazioni – sottosezione Delibere” (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
Firmato Digitalmente
PECCHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
GRIOTTO dott.ssa Laura